

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino

Sent. 3838
Del 5.11.2015

R.G. 2294/14
2640/16

N.R. 496/08

Sezione IV Penale

Composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Piero CAPRIOLLO Presidente
2) Dott. Alessandro PRUNAS TOLA Consigliere
3) Dott. Luca FERRERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

CONTRO

1) [REDACTED]

NATO A ROMA IL 14 GENNAIO 1927
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO
GIANNI CORRENTI DEL FORO DI NOVARA CON STUDIO IN NOVARA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 18/E

contumace;

DIFESO DALL'AVVOCATO GIANNI CORRENTI DEL FORO DI NOVARA
AVVOCATO GIOVAMBATTISTA MURDACA DEL FORO DI ROMA

2) [REDACTED]

NATO A TORINO IL 05 MARZO 1932
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO
GIANNI CORRENTI DEL FORO DI NOVARA CON STUDIO IN NOVARA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 18/E

DIFESO DALL'AVVOCATO GIANNI CORRENTI DEL FORO DI NOVARA
E AVVOCATO GIOVAMBATTISTA MURDACA DEL FORO DI ROMA

contumace;

PC

3) [REDACTED]

NATO A LA SPEZIA IL 05 APRILE 1940

RESIDENTE A LA SPEZIA VIA PARMA N. 21

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO
DELL'AVVOCATO CESARE ZACCONE DEL FORO DI TORINO CON
STUDIO IN TORINO VIA ETTORE DE SONNAZ N. 11

DIFESO DALL'AVVOCATO CESARE ZACCONE DEL FORO DI TORINO
E AVVOCATO GIOVAMBATTISTA MURDACA DEL FORO DI ROMA

Conte melle ;

4) [REDACTED]

RESIDENTE A CHIVASSO (TORINO) VIA PORTIS N. 1

NATO A GENOVA IL 08 DICEMBRE 1911

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO
DELL'AVVOCATO GIOVAMBATTISTA MURDACA DEL FORO DI ROMA
CON STUDIO IN ROMA VIA REGINA MARGHERITA N. 137
ELETT. DOM.TO PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO CARLO
MARCHIOLO DEL FORO DI ROMA CON STUDIO IN ROMA VIA DI
RIPETTA N. 22

presente ;

DIFESO DALL'AVVOCATO CARLO MARCHIOLO DEL FORO DI ROMA
E AVVOCATO GIOVAMBATTISTA MURDACA DEL FORO DI ROMA

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

[REDACTED]
per il reato di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 3 c.p.,
commesso in qualità di responsabili della Centrale Enel
con sede in Chivasso, e, in particolare, di:

M

A

3

G

4

1

5

1

6

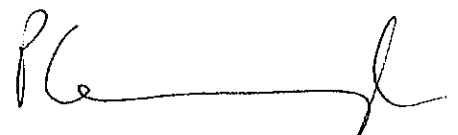
1

per avere cagionato la morte per mesotelioma pleurico di:
-Regis Dante (decaduto in Chivasso il 10/7/2003),
lavoratore dipendente dal 1956 al 1986 dell'Enel, con

PK

mansioni di: "fuochista" dal 17/2/1956 al 31/3/1969;
"operatore termico" dal 17/4/1969 al 30/9/1972;
"operatore termico addetto anche alla conduzione di
unità" dal 17/10/1972 al 31/12/1981; "conduttore di unta"
dal 17/1/1982 al 28/2/1986; esposto ad amianto presso
detta Centrale dal 1956 ai primi anni 80;

-Torasso Franco (decaduto a Mazze il 6/8/2003),
lavoratore dipendente dell'Enel 1959 al 1991 con mansioni
di "oper. ausiliario caldaia" dal 1/7/1959; "aiuto oper.
turbina" dal 17/7/1964; "oper. a giro pompa" dal
17/10/1970; "oper. ausiliario pompe-caldaie" dal 17/9/1984;
"conduttore di unita'" dal 17/4/1988; "operatore unita'"
dal 17/9/1990, esposto ad amianto dal luglio 1959 al/1988;
J • Furnari Silvio (decaduto in Chivasso il 3/6/2005),
lavoratore dipendente dell'Enel dal 1961 al 1985 con
mansioni di "addetto allo scarico combustibile" dal 1961
al marzo 1967; "aiuto' muratore" dall'aprile 1967
all'aprile 1970; "muratore" dal maggio 1970 muratore;
"muratore amiantista" dall'ottobre 1970 al dicembre 1981;
"addetto alla sezione manutenzione" dal gennaio 1982;
"controllo ed esercizio impianti di rifornimento e
stoccaggio combustibili" dal marzo 1983, esposto ad
amianto dal maggio 1970 al 1985; per colpa, e in
particolare per imprudenza, negligenza, imperizia e
inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e
segnatamente degli artt. 2087 ce; 17 R.D. 14/4/1927 n.
530; 5 L. 12/4/1943 n. 455; 4 lettere a), b), c), d), 21
D.P.R. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 D.P.R. 27/4/1955 n.
547; e 157-176 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in quanto i
omettevano di adottare tutti. i provvedimenti tecnici,
organizzativi, procedurali ^/necessari per contenere
l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di
aspirazione; limitazione dei tempi di esposizione;
procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione
manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;
accurata pulizia dei locali dai residui delle
coibentazioni attuata con sistemi idonei in modo da
evitare il sollevamento delle polveri; armadietti
separati o quanto meno a doppio scomparto); di curare la
fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali
di protezione; di sottoporre i lavoratori ad adeguato
controllo sanitario preventivo e periodico mirato sul
rischio specifico da amianto; di informarsi e di
informare e addestrare gli stessi circa i rischi
specifici derivanti dall'esposizione ad amianto e circa
le misure per ovviare a tali rischi, con la conseguenza
che i suddetti lavoratori decedevano per le predette
cause nei luoghi e nelle date sopraindicate.



ComMESSo in Chivasso con evento verificatosi in Chivasso il 10/7/2003 in rapporto a Regis, in Mazze il 6/8/2003 in rapporto a Torasso, e in Chivasso il 3/6/2005 in rapporto a Funari.

I soli

per il reato di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 3 c.p., commesso in qualità di responsabili della Centrale Enel con sede in Chivasso, e, in particolare, di:

1)

Ma

2)

Ge

3)

19

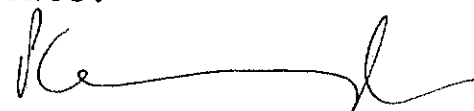
4)

19

5)

19

per avere cagionato la morte per mesotelioma pleurico di: **Savino Giuseppe Dante** (decaduto in Orbassano il 23/5/2006), lavoratore dipendente dal 1957 al 1983 dell'Enel, impiegato presso la Centrale termoelettrica di Chivasso con mansioni di "fuochista" e operatore tecnico al controllo della funzionalità degli impianti, per colpa, e in particolare per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e segnatamente degli artt. 2087 ce; 17 R.D. 14/4/1927 n. 530; 5 L. 12/4/1943 n. 455; 4 lettere a), b), c), d), 21 D.P.R. 19/3/1956 n. 303; 377 e 387 D.P.R. 27/4/1955 n. 547; e 157-176 D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in quanto omettevano di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione; limitazione dei tempi di esposizione; procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto; accurata pulizia dei locali dai residui delle coibentazioni attuata con sistemi idonei in modo da evitare il sollevamento delle polveri; armadietti separati o quanto meno a doppio scomparto); di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei mezzi personali di protezione; di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario preventivo e periodico mirato sul rischio specifico da amianto; di informarsi e di informare e addestrare gli stessi circa i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi, con la conseguenza che i suddetti lavoratori decedevano per le predette cause nei luoghi e nelle date sopraindicate.



ComMESSO in Chivasso con evento verificatosi in Orbassano
il 23/5/2006.

Recidiva per [REDACTED].

APPELLANTI

GLI IMPUTATI [REDACTED]

IL PROCURATORE GENERALE NEI CONFRONTI DI [REDACTED]

IL PUBBLICO MINISTERO NEI CONFRONTI DI [REDACTED]

avverso la sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA DI CHIVASSO in data 21/07/2008 (R.G.
n. 17/07+42/08 - R.G.N.R. n. 505/07-308/05) che:

visto l'art. 530 comma 2 C.P.P.

Assolveva [REDACTED] dai reati a lui ascritti perchè
il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 comma 2 C.P.P.

Assolveva [REDACTED] dal reato a lui ascritto
limitatamente all'imputazione in danno di FURNARI SILVIO.

Visti gli artt. 533 - 535 C.P.P.

Dichiarava [REDACTED]

[REDACTED] colpevoli dei reati
loro ascritti in danno di REGIS DANTE, TORASSO FRANCO,
FURNARI SILVIO e SAVINO GIUSEPPE, nonché [REDACTED]
colpevole dei reati a lui ascritti in danno di REGIS
DANTE, TORASSO FRANCO e SAVINO GIUSEPPE, e, concesse le
circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti
alla contestata aggravante ed applicati gli aumenti di
cui all'art. 589 co. 3 C.P.,

Condannava [REDACTED]

alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno,

[REDACTED] alla pena di 1
anno e 3 mesi di reclusione ciascuno e [REDACTED]

alla pena di 1 anno e 1 mese di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali in solido tra loro.

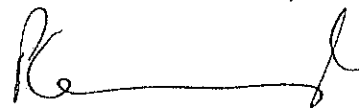
Visto gli artt. 163 e 175 C.P.

Disponenza nei confronti di tutti gli imputati che
l'esecuzione della pena fosse sospesa alle condizioni di
legge e che della condanna non fosse fatta menzione nel
certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta
dei privati.

Visto l'art. 538 c.p.p. ritenuta la responsabilità civile
di ENEL S.p.a.

Condannava [REDACTED]

[REDACTED] ed
il responsabile civile ENEL S.p.A., in solido tra loro,
al risarcimento dei danni morali subiti dalle parti
civili FILCEM CGIL e FLAEI CISL Torino, che si
liquidavano in euro 30.000,00 per ciascuna parte civile,



oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. per ciascuna parte civile.
Visto l'art. 538 C.P.P., ritenuta la responsabilità civile di ENEL S.p.a.,
Condannava gli imputati [REDACTED]

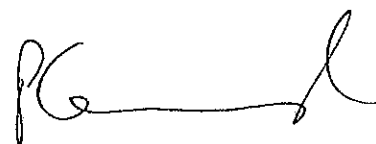
[REDACTED]
in solido tra loro, al rimborso dei danni patrimoniali subiti dalla parte civile I.N.A.I.L., che si liquidavano in euro 421.083,58, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, che si liquidavano in complessivi euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., quanto a [REDACTED], limitatamente alla somma pagata dall'INAIL in riferimento a TORASSO FRANCO, pari ad euro 231.804,31.
Visto l'art. 544 comma 3 C.P.P.
Indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Con Sentenza del 28/11/12 la III sezione penale, visti gli artt. 531 e 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per morte degli imputati;
visti gli artt. 530, comma 2 e 605 c.p.p. assolveva [REDACTED] dai reati di omicidio colposo in danno di Regis Dante, Torasso Franco, Furnari Silvio e Savino Giuseppe perché il fatto non sussiste; assolveva [REDACTED] dai reati di omicidio colposo in danno di Regis Dante, Torasso Franco e Savino Giuseppe perché il fatto non sussiste.
Confermava nel resto la sentenza appellata.
Indicava il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Con sentenza del 27/02/2014, annullava la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Torino cui rimetteva anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.



PARTI CIVILI COSTITUITE:

1) I.N.A.I.L. in persona del suo Presidente pro tempore
RAPPRESENTATO E DIFESO dall'Avv. Salvatore Di Martino ed
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inail in
Torino Corso Orbassano n. 366;

2) FLAEI - CISL TORINO (FEDERAZIONE LAVORATORI AZIENDE
ELETTRICHE ITALIANE) in persona del Segretario Generale
pro tempore;

RAPPRESENTATO E DIFESO dall'Avvocato Roberto Lamacchia
del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato c/o il
suo Studio in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 82;

3) FILCEM - CGIL TORINO (FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
CHIMICI ENERGIA MANIFATTURIERO - CGIL) in persona del
Segretario Generale pro tempore;

RAPPRESENTATO E DIFESO dall'Avvocato Elena Poli del Foro
di Torino ed elettivamente domiciliato c/o il suo Studio
in Torino via Michele Schina n. 15;

COSTITUZIONI IN DATA: 24/4/2007 - 30/5/2007 - 30/5/2007

RESPONSABILE CIVILE:

ENEL S.P.A. con sede in Roma Viale Regina Margherita n.
137, in persona del suo Amministratore Delegato pro
tempore;

RAPPRESENTATO E DIFESO dall'Avv. Giovambattista Murdaca
del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma Via Regina Margherita n. 137;



Svolgimento del processo.

1. Il presente processo è un giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione , a seguito di annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino, in data 28.11.2012, con cui vennero assolti tutti gli imputati, dai reati di omicidio colposo loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste, in integrale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, sez. distaccata di Chivasso in data 21.7.2008 per tre degli imputati, atteso che [REDACTED] era già stata assolta in primo grado (assoluzione peraltro contestata dal Pg , in sede di appello).

Sui quattro lavoratori deceduti tutti per mesotelioma pleurico e tutti ex dipendenti della centrale Enel di Chivasso, era stato accertato che FURNARI Silvio (deceduto il 3.6.2015) era stato esposto all'amianto in modo diretto ed indiretto dal 1961 al 1988 ed in particolare, come addetto alla manutenzione dal 1967 al 1985 e come muratore amiantista dal 1970 al 1983; che TORASSO Franco (deceduto il 6.8.2003) era stato esposto in modo diretto ed indiretto fino al 1970, come manutentore ed in modo indiretto dal 1971 al 1988, come addetto ai quadri elettrici in sala macchine; che REGIS Dante (deceduto il 10.7.2003) era stato esposto in modo diretto ed indiretto come tecnico in sala quadri; che SAVINO Giuseppe Dante (deceduto il 23.5.2006) era stato esposto all'amianto in modo diretto ed indiretto dal 1957 al 1983, come fuochista e come operatore tecnico di controllo della funzionalità delle macchine.

Quanto agli imputati risultava che [REDACTED] fu direttore generale della Centrale Enel di Chivasso dal giorno 8.3.1984 al 31.5.1992 , che [REDACTED] fu capo impianto della centrale dal novembre 1968 al gennaio 1971, che [REDACTED] fu capo impianto dall'ottobre 1974 all'ottobre 1978 e che infine [REDACTED] fu capo impianto centrale dal novembre 1978 all'agosto 1990.

Era stato accertato che nella costruzione della centrale risalente agli anni cinquanta, era stato fatto largo uso di amianto ai fini della coibentazione e che a seguito della bonifica, eseguita tra il 2002 ed il 2005, erano state rimosse ben 2200 tonnellate di amianto; che in tutto l'ambiente lavorativo, era stato accertato che non esistevano impianti di aspirazione adeguati, che le mascherine di protezione vennero fornite solo a partire dagli anni 80, che solo negli anni 90 furono introdotte quelle con filtro, che l'attività di formazione sui rischi dell'esposizione all'amianto era stata svolta solo nel 1989, mentre ancora nel 1985 i lavoratori erano tenuti all'oscuro quanto alla pericolosità del materiale usato.

Ciò posto, deve essere evidenziato che la problematica principale nella presente particolare fattispecie sta nel fatto che tutti e quattro i lavoratori in questione ebbero a subire una iniziale esposizione all'amianto nel corso dei lavori di costruzione della



centrale, a cui gli stessi ebbero a partecipare alla dipendenza di varie ditte, prima di diventare poi dipendenti ENEL; si è dunque profilata la necessità di risolvere in modo scientificamente adeguato il quesito se l'iniziale esposizione all'amianto avvenuta durante la costruzione della centrale avesse avuto o meno determinante ed esclusiva incidenza nella produzione del mesotelioma, cosicché l'esposizione successiva degli anni a venire non avrebbe inciso nell'insorgenza della malattia e quindi nell'accelerazione dell'evento morte.

Il Tribunale aderiva alla tesi dell'accusa, sostenuta sulla base delle conclusioni dei consulenti tecnici del Pm, secondo cui all'aumento delle dosi cancerogene assorbite doveva corrispondere un aumento di incidenza dei tumori e in modo equivalente una diminuzione del tempo di latenza, con conseguente riduzione della durata della vita, che il periodo tra la manifestazione della malattia ed il decesso andava stimato in 10/15 anni, che ogni periodo di esposizione all'amianto rilevava come concausa dell'evento morte, cosicché avevano rilevanza anche le esposizioni successive alle prime. Pertanto venivano ritenute rilevanti (in termini di aumento del rischio e, equivalentemente, accelerazione del processo morboso con diminuzione del periodo di latenza) le esposizioni avvenute prima dell'insorgenza definitiva del processo cancerogenetico ed irrilevanti le successive esposizioni, avvenute durante la fase preclinica, fino a dieci/quindici anni prima della manifestazione clinica o del decesso.

Alla Corte d'appello veniva devoluta proprio la questione dibattuta nella comunità scientifica, quanto al fatto se la prima esposizione avesse un ruolo decisivo nella genesi della patologia, attesa la capacità delle fibre di amianto a permanere nei tessuti della pleura per lunghissimo tempo senza subire variazioni, così da portare a ritenere sulla base di studi epidemiologici, che una certa dose scatenante era necessaria e sufficiente per l'induzione della malattia, una volta che questa era stata somministrata, e che le dosi successive non avrebbero influenzato l'insorgenza del tumore.

La soluzione che era stata offerta dal collegio peritale nominato veniva ritenuta insoddisfacente dagli stessi giudici di seconde cure, che giungevano ad affermare la rilevanza dell'effetto acceleratore, nel senso che all'aumento dell'esposizione per intensità e durata corrisponde un aumento di casi di tumore nella popolazione esposta; cionondimeno, con riguardo alla posizione dei lavoratori deceduti di cui al processo, concludevano nel senso che non poteva ritenersi apprezzabile in concreto l'effetto acceleratore, essendo in presenza di periodi di latenza troppo lunghi. In buona sostanza, la Corte di merito concludeva nel senso che in tutti i casi esaminati l'esposizione ascrivibile all'omissione colposa degli imputati sarebbe intervenuta dopo una lunga esposizione pregressa, risalente fin dall'epoca di costruzione della centrale e quindi particolarmente intensa (quasi sempre superiore a venti anni, da un minimo di undici ad un massimo di trenta anni), il che rendeva verosimile che la polarizzazione



della catena causale verso l'evento lesivo fosse già intervenuta nel momento in cui gli imputati assunsero, ciascuno, le posizioni di garanzia.

La Corte di Cassazione, investita dai ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili CIGL e CISL, ha ritenuto non rispondente a logicità e razionalità il percorso seguito, atteso che di fronte ad opinioni divergenti e dubbiose, i giudici di seconde cure sarebbero pervenuti ad un proprio autoreferenziale, quanto incontrollabile criterio di valutazione, non supportato da una legge scientifica di copertura. Ha quindi evidenziato come i periti nominati abbiano mostrato una conoscenza non sufficientemente approfondita sul tema, soprattutto con riguardo agli sviluppi della letteratura scientifica universale, non hanno documentato un'accreditata, prevalente ed affidabile ricerca scientifica a sostegno del loro assunto. Pertanto nel rilevare un'incoerenza tra premesse e conclusioni, la Corte ha annullato la sentenza mandando ad un nuovo giudizio, sede nella quale, anche attraverso l'ausilio di periti, depositari del sapere scientifico che il giudice non possiede, possano essere superati in modo convincente i dubbi e le contraddizioni, alla luce di una documentata metanalisi della letteratura scientifica universale, astenendosi da valutazioni scientifiche proprie.

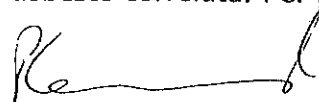
In detta sede inoltre la Corte di legittimità ha rimesso la valutazione sulla causa della morte del lavoratore Regis, per il quale la diagnosi di dipendenza dell'evento morte dal mesotelioma è stata ritenuta solo probabile e non certa.

2. Questa Corte, in ossequio al dictum della Corte di Cassazione, non disponendo delle sufficienti nozioni di scienza per affrontare i profili di rilievo messi in evidenza, ha disposto perizia, affidando a due esperti di assoluta affidabilità, quanto a preparazione tecnica, esperienza e credibilità, di rispondere al quesito che è agli atti, formulato attraverso tre distinti passaggi, onde ottenere la legge scientifica di copertura giustificativa delle conclusioni da assumere.

Nel pieno contraddittorio fra le parti, essendo ciascuna parte assistita da consulenti tecnici, i Periti nominati hanno condotto lo studio degli atti ed hanno dettagliato le loro conclusioni in un elaborato, sostanzialmente condiviso dai consulenti di parte, conclusioni che sono state confermate e meglio argomentate (su sollecitazioni delle parti) in sede di udienza del 24.9.2015, senza che le conclusioni assunte incontrassero sostanziale obiezioni sulla loro aderenza al sapere scientifico condiviso.

I Periti hanno in buona sostanza consegnato alla Corte le seguenti indicazioni, supportate dall'esame della documentazione clinica agli atti, alla luce degli studi più recenti operati sul tema dalla comunità scientifica:

1) I lavoratori Savino Dante, Furnari Silvio e Torasso Franco morirono perché affetti da mesotelioma maligno pleurico, diagnosticato con certezza attraverso indagini radiologiche e prelievo biotico, laddove in relazione a Regis Dante non è stato possibile addivenire ad una diagnosi certa di patologia benigna o maligna asbesto correlata. Per i



primi lavoratori menzionati, la malattia diagnosticata fu causata dall'esposizione lavorativa all'amianto, laddove per Regis non è possibile valutare l'eventuale ruolo eziologico dell'esposizione lavorativa all'amianto.

2) Nel caso dell'amianto, anche a causa dell'elevata biopersistenza che è dell'ordine di anni o decenni, è presumibile ~~le~~ che l'esposizione eziologicamente rilevante abbia inizio con l'inizio dell'esposizione (cosicché è d'uso in epidemiologia fare coincidere l'inizio dell'induzione con quello dell'inizio dell'esposizione all'amianto) e che si prolunghi ben oltre la fine dell'esposizione; l'inizio dell'induzione non coincide con l'induzione irreversibile della malattia, ma solo all'inizio di una serie di eventi, potenzialmente reversibili, al cui termine avviene l'innescò irreversibile della malattia. Quanto alla durata del periodo di induzione, cioè al periodo compreso fra l'inizio e la fine dell'induzione irreversibile della malattia, essa non è determinabile con precisione, ~~più ritenendosi~~ che essa comporti periodi di tempo molto lunghi, dell'ordine di anni o decenni. Restando fermo che l'insorgenza della malattia clinicamente manifestata nel caso dei tre lavoratori morti pacificamente per mesotelioma, risulta essere stata di poco più un mese per Savino, di oltre sedici mesi e mezzo per Furnari e di diciannove mesi e mezzo per Torasso.

3) Esiste una legge di copertura scientifica, affermata nel III Consensus Conferenze sul mesotelioma del 2015, secondo cui da un punto di vista quanto meno qualitativo, l'esposizione all'amianto aumenta il rischio di mesotelioma o di altri tumori al polmone, accelerando, nel senso di anticipare, il momento di insorgenza della malattia o della morte. Tutte le esposizioni successive alle prime, sono rilevanti fino al termine dell'induzione della malattia, atteso che nel periodo dell'induzione gli eventi molecolari, cellulari e tissutali sono ancora reversibili e tutte le esposizioni che avvengono in detta fase possono essere in grado di contribuire all'innescò irreversibile della malattia. In particolare, è plausibile che l'esposizione eziologicamente rilevante si prolunghi oltre la fine dell'esposizione lavorativa, estendendosi così il periodo dell'induzione a causa della permanenza delle fibre nell'organismo.

In sede di discussione i periti hanno poi precisato che la latenza convenzionale minima è attorno ai dieci anni, nel senso che le esposizioni intercorse nei dieci anni prima dell'insorgenza della malattia non sono rilevanti, a volte si arriva anche a quindici anni, ma pensare che una malattia ^{irreversibile} sia presente da trenta anni, latente nell'organismo e si manifesti dopo trenta anni, è da un punto di vista scientifico assolutamente non plausibile. Hanno ribadito che la latenza non è determinabile e che essa non è calcolabile sul singolo, come è stato erroneamente fatto nelle perizie disposte nel presente processo. Dieci anni è una stima che compare nelle dichiarazioni del Consensus di Helsinki, nel senso che non debbono essere considerate le esposizioni avvenute dieci anni prima del decesso; questo periodo di dieci anni si ritrova nella letteratura epidemiologica, quando per calcolare le esposizioni rilevanti si scartano le

esposizioni avvenute dieci anni prima della malattia o del decesso (a seconda dei dati - Incidenza o mortalità- a disposizione).

3. In sede di conclusioni il Procuratore Generale , all'udienza del 15 ottobre 2015, ha chiesto la riforma della sentenza appellata con assoluzione di tutti gli imputati in riferimento all'omicidio colposo in danno di Regis Dante; la riforma della sentenza di primo grado con la condanna di [REDACTED] in relazione ai fatti per cui sono stati assolti, con conferma della sentenza nel resto.

Le parti civili FLAEI CISL di Torino, FILCEM CGIL provinciale di Torino hanno chiesto la conferma della sentenza di condanna di tutti gli imputati. L'INAIL ha chiesto di affermare la colpevolezza di tutti gli imputati e del responsabile civile ENEL e di condannarli al risarcimento della somma di euro 770.517, già versati a titolo di risarcimento danni alle persone danneggiate.

Le difese del responsabile civile e degli imputati si sono concentrate sulla trattazione di due profili; il primo, relativo alla mancanza di certezza nella determinazione del momento dell'insorgenza della malattia, il secondo relativo alla mancanza di conoscenza all'epoca sulla nocività dell'amianto, il cui uso venne bandito nel nostro Stato solo agli inizi degli anni novanta.

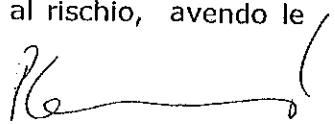
Quanto al primo profilo, le difese hanno richiamato la necessità dell'accertamento della connessione causale nella specificità di ciascun caso considerato, evidenziando che si ha riguardo a reati di evento e non di pericolo, che pertanto non è possibile ricorrere ad un modello di indagine affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi scientifiche e universali o dotate di coefficiente probabilistico prossimo ad uno, sottolineando come le ricerche epidemiologiche, così come le leggi statistiche richiedano una verifica particolarmente attenta sulla fondatezza della loro generalizzazione e sulla loro applicabilità al caso concreto.

Motivi della decisione.

La presente trattazione va compiuta nei limiti del devoluto.

1. - (premessa e conclusioni su REGIS Dante) -

Deve darsi per certo che il decesso dei tre lavoratori Torasso, Furnari e Savino è intervenuta per mesotelioma pleurico; il dato non è in contestazione, così come non è più in contestazione il profilo dell'inquinamento massiccio nei locali della centrale ENEL, dove svolgevano la loro attività lavorativa i deceduti, essendo perdurata la mancata adozione nell'ambiente di lavoro di presidi e tutele antiinfortunistiche efficaci e mirate in modo specifico alla tutela della salute dei dipendenti esposti al rischio, avendo le



difese da ultimo messo in discussione solo il nesso causale tra le condotte poste in essere dagli imputati, quali titolari di posizione di garanzia in archi temporali non particolarmente estesi e l'evento morte (le due sentenze di merito sono sostanzialmente sovrapponibili nella ricostruzione delle condizioni ambientali e di lavoro e non sono state oggetto di censura sul punto da parte della Corte di legittimità).

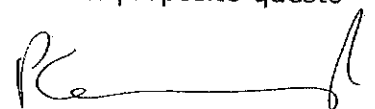
Va detto che tutte le parti (accusa pubblica, accusa privata e difese degli imputati) hanno convenuto sull'elevato livello scientifico a cui sono state ispirate le conclusioni peritali, a fronte dell'indiscussa professionalità dei periti nominati, cosicché sostanzialmente tutti hanno sostanzialmente convenuto sulle conclusioni assunte dai periti, così come meglio specificate in sede di audizione, nel pieno contraddittorio.

Ciò posto, debbono essere recepite e condivise le conclusioni assunte in riferimento alla morte del lavoratore Regis Dante: alla luce della documentazione medica disponibile, è stato detto che non ricorrono elementi diagnostici per concludere su una diagnosi certa di mesotelioma o di altra forma tumorale asbesto correlata, atteso che anche la diagnosi di pleuropatia benigna asbesto correlata, citata su alcuni documenti, non trova riscontro nei referti di immagini, quali la TAC al torace del 18.4.2000 e del 28.11.2002. La conclusione è quindi adeguatamente sorretta da evidenze radiografiche e da valutazione scientificamente ineccepibile, per cui non può non essere condivisa.

Gli imputati [REDACTED] vanno quindi assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Regis Dante, perché il fatto non sussiste; l'assoluzione del Negrini disposta in sentenza di primo grado ex art. 530 cpv. cpp va ribadito, ma con la formula piena e non solo nella forma di cui all'art. 530 cpv. cpp.

2. - (Lo stato delle conoscenze sulla nocività dell'amianto) -

Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, va detto che il tema non è oggetto del devoluto, non avendo la Corte di legittimità richiamato questo Collegio a rivedere il profilo della conoscibilità o meno, al momento delle condotte colpose in contestazione della nocività dell'amianto. Si ritiene peraltro di sfiorare questo argomento per le ricadute che può avere, quanto alla determinazione del livello della colpa, posto che il fatto che il nostro ordinamento si sia adeguato solo nel 1992 a bandire l'uso dell'amianto, non può affatto assumere una portata scriminante, poiché come è noto, il datore di lavoro ha l'obbligo di preoccuparsi ex art. 2087 cc di tutelare l'incolumità personale dei propri dipendenti, esposti al fattore di rischio e garantire la salubrità dell'ambiente ove essi sono chiamati ad operare, non solo attenendosi alle norme precauzionali in materia di polveri (nel caso di specie), in modo da prevenire e scongiurare il rischio di contrarre l'asbestosi e le ulteriori malattie asbesto-correlate, ma anche informando il suo agire alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, onde consentire alle maestranze di lavorare in assoluta sicurezza. In proposito questo



Collegio richiama quanto esaurientemente è stato relazionato, sullo stato delle conoscenze negli anni settanta ed ottanta, dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 19.2.2014, n. 1292 per concludere sulla assoluta irrilevanza, in senso scriminante, del fatto che il nostro Stato abbia consentito l'uso dell'amianto fino ad un tempo in cui la comunità scientifica aveva, senza se e senza ma, messo in guardia dagli effetti perversi sulla salute degli esposti. Tra l'altro, fin dagli anni cinquanta, vigevano misure dirette alla tutela della salute dei lavoratori e a prevenire malattie; la legge 12.4.1943 n. 455, poi modificata con dpr 648/1956, aveva esteso l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, all'asbestosi; il dpr 1124 del 1965 recava disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi, il decreto ministeriale 18.4.1973 già includeva l'asbestosi tra le patologie per cui era obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si legge infatti da pag. 12 e segg. della sentenza menzionata che fin dal 1940 in Germania era stato adottato un regolamento che prevedeva specifiche procedure per contenere la diffusione delle polveri; che nel 1963, nell'ambito del XIV Congresso internazionale di medicina del lavoro lo studioso Buchanan aveva evidenziato un'incidenza di tumori bronchiali e di mesotelioma alla pleura nei lavoratori esposti ad amianto; che nel 1969 erano stati diramati dati allarmanti dal dott. Maranzana dell'INAIL, quanto all'incidenza dell'esposizione all'amianto nella produzione di neoplasie ed asbestosi; che nel 1969 anche nel Regno Unito veniva adottato un regolamento sulla falsa riga di quello tedesco suindicato e nel 1972 detto regolamento veniva assunto dagli USA; che nel 1971 la Conferenza del settore prevedeva l'applicazione di specifiche procedure per contenere la diffusione delle polveri; che nel 1977 la IARC (International Agency for Research on Cancer) inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l'uomo.

Dunque non può essere messo in dubbio che allorché gli imputati assunsero la posizioni di garanzia nei confronti delle maestranze, erano in condizione di conoscere gli effetti nocivi dell'esposizioni alle polveri di amianto ed avevano l'obbligo di preservare con ogni mezzo i dipendenti dal rischio che incombeva su di loro.

3. - (Le singole posizioni soggettive) -

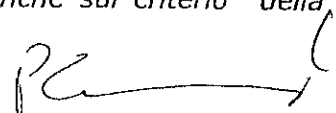
Sulle singole posizioni soggettive e sul nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento morte, pur considerando la particolarità del fatto che nella presente fattispecie le esposizioni all'amianto sono molto risalenti, occorre premettere che il dato scientifico di riferimento acquisito all'esito dell'espletamento della perizia, è quello della non collocabilità nel tempo della fine dell'induzione nella fase irreversibile della patologia. Proprio a fronte di questo dato, le difese hanno insistito che la legge di copertura scientifica che i Periti hanno rassegnato, non sia in grado di coprire gli spazi di oggettiva incertezza che si vengono a delineare. In buona sostanza, le parti



oppongono che avendosi riguardo a reato di evento, non sia sostituibile il criterio della causalità specifica con quello della causalità generale, dovendosi procedere nella specificità del caso.

Il principio è in linea di massima condivisibile, ma non può essere trascurato che, come è stato ripetutamente sostenuto in svariati recenti arresti della Corte di legittimità, *"sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione ed il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza. In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica (Sez. Un. 10.7.2002, n. 30328), l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Cass. Sez. 24.5.2010, n. 33311). Non va dimenticato che nel caso a giudizio i tre operai (Furnari, Torasso e Savino), secondo quanto emerso dall'accertamento peritale, furono condotti a morte dal mesotelioma pleurico che non poteva insorgere per cause diverse dall'esposizione all'amianto e che quindi costituisce fonte esclusiva della malattia, come nella generalità dei casi (essendo molto rare le eccezioni), ragion per cui deve essere esclusa la coesistenza di una alternativa eziologica, idonea ad escludere gli addebiti di responsabilità. Sul punto le difese non hanno assolutamente segnalato cause alternative nella produzione della malattia che portò a morte i tre lavoratori.*

Altra significativa pronuncia della Corte di Cassazione sul punto (Sez. IV, 17.4.2015, n. 22379, Sandrucci) ha evidenziato che *"a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause, poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano, con l'effetto pratico che i titolari delle posizioni di garanzia, tenuti cioè a proteggere i lavoratori esposti all'inalazione delle fibre di amianto, indipendentemente dal momento di assunzione della posizione di garanzia e della durata della loro carica, (purchè operativa durante il periodo di esposizione all'amianto dei lavoratori ammalatisi e poi deceduti), possono essere ritenuti responsabili, sull'assunto che la loro condotta omissiva colposa avrebbe ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente".* Nel medesimo arresto la Corte di legittimità ha affrontato il profilo dell'incertezza sull'epoca di insorgenza della malattia, evidenziando che *"non può essere posto in dubbio che la prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento deve fondarsi, oltre che sulla presenza di una legge scientifica, anche sul criterio della*



probabilità logica. Il che vuol dire che pur in assenza di un coefficiente statistico prossimo alla certezza, facendo appello al ragionamento inferenziale in tema di prova indiziaria di cui all'art. 192 cpp c. 2, oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova, il legame causale potrà essere accertato con riferimento a criteri di elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi eziologici alternativi".

Dunque nessun periodo di esposizione, fino ad induzione completata e a tumore concretamente presente nell'organismo, può essere considerata ininfluyente o irrilevante. E' assolutamente pacifico che il tumore non è innescato in concreto se non con la conclusione dell'induzione e l'inizio della latenza propriamente detta, cioè almeno dieci anni prima della manifestazione dei suoi sintomi. Sul punto i periti hanno sottolineato a pag. 10 dell'elaborato, che dopo l'inizio dell'esposizione ad amianto vi è un momento in cui inizia l'induzione del processo neoplastico che prosegue per tutto il periodo di induzione fino a che la malattia, definitivamente innescata, dà luogo alla fase di latenza, fase chiamata anche preclinica, che termina con la comparsa dei sintomi. Se deve ritenersi eziologicamente rilevante, come detto, tutto il periodo di esposizione fino al momento dell'induzione della malattia, deve essere aggiunto che l'inizio del periodo di induzione va fatto coincidere con l'inizio dell'esposizione, anche a causa dell'elevata biopersistenza dell'amianto; la latenza della malattia, come viene convenzionalmente definita, si riferisce al periodo trascorso dalla prima esposizione fino alla comparsa dei sintomi, dato che non è sempre agevole definire. ^{a dai sintomi} Peraltro il periodo in cui la malattia insorge in modo irreversibile e quindi progredisce fino ^{a dai sintomi} è d'uso - nel caso del mesotelioma seguito all'esposizione all'amianto - considerarlo di dieci anni, da intendere come il periodo in cui trascorre la vita degli esposti senza che si manifestino o siano percepiti sintomi che porteranno alla diagnosi della malattia. E' infatti operante la legge scientifica nota come modello multistadio della cancerogenesi, secondo cui la formazione del cancro è un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalle successive esposizioni. Sul punto giova ricordare quanto scritto a pag. 12 dell'elaborato peritale, secondo cui nel caso di latenza si parla di decenni, ma sono ovviamente possibili latenze minori e maggiori del dato medio. Nel caso del mesotelioma, è d'uso considerare una latenza minima di dieci anni per l'attribuzione dei casi di mesotelioma all'esposizione all'amianto. Il Perito (dott. Consonni) -in sede di esame- ha sottolineato che nel caso del singolo individuo è impossibile stabilire quanto sia lungo il periodo di induzione, poiché ogni soggetto ha la sua latenza; per potere circoscrivere con altissima probabilità il periodo di latenza nel caso singolo, occorre guardare agli studi epidemiologici che conducono a stabilire una latenza media in dieci/quindici anni, ribadendo che "qualunque cosa calcolata nel singolo come è stato fatto nelle perizie precedenti in questo processo e in altre è cosa errata".



Sul punto quindi non può essere seguito il *modus opinandi* suggerito dalla difesa del [REDACTED], nella sua memoria depositata l'8.10.2015, laddove è stato sostenuto che la mancanza di certezza scientifica nell'individuazione delle esposizioni eziologicamente rilevanti nell'insorgenza della patologia de qua e l'impossibilità di individuare il momento in cui il processo patogenetico è divenuto irreversibile, porterebbero a considerare ininfluenti le esposizioni successive a tale momento. Parimenti vanno disattese, proprio alla luce delle linee guida offerte dalla Corte di legittimità suesposte, le osservazioni avanzate nella nota a margine della perizia a firma prof. Carlo Zocchetti, Vito Foà, Carlo Lavecchia e Marco Valenti, con cui è stato detto che la validità delle conclusioni epidemiologiche - statistiche si applica solo all'astratto individuo medio, di una astratta popolazione, che ha le stesse caratteristiche medie descritte dal campione studiato in epidemiologia e che pertanto l'effetto acceleratore va rilevato nel singolo caso, che la rilevazione di tale presenza nei singoli e specifici individui è impossibile e che nei quattro casi oggetto del presente processo non si riscontrerebbero elementi di fatto tali da suggerire l'idea che l'esposizione abbia prodotto qualche effetto acceleratore.

Passando al dettaglio delle posizioni va ricordato che come evidenziato a pag. 9 della perizia, per il lavoratore **Savino Giuseppe** l'esposizione iniziò nel 1952 e terminò nel 1983; la diagnosi di malattia venne fatta il 19.4.2006 e lo stesso morì il 23.5.2006 certamente per mesotelioma maligno pleurico; come ricordato a pag. 6 della perizia l'esposizione all'amianto del lavoratore durò fino al 1983 e non sono emerse altre possibili esposizioni extra lavorative ad amianto. Considerando che i primi sintomi si fecero sentire nei primi mesi del 2006, tolto il periodo di latenza convenzionale, deve concludersi che tutte le esposizioni fino alla conclusione della sua attività lavorativa furono rilevanti, non essendo emerse altre possibili esposizioni extra lavorative. I tre titolari della posizione di garanzia che si succedettero dal 1968 al 1983 ([REDACTED]) debbono essere chiamati a rispondere del decesso, in quanto operanti nel lungo periodo di esposizione all'amianto e quindi concorrenti nel non aver impedito l'esposizione del dipendente e nell'aver di fatto accelerato i tempi di insorgenza della malattia.

Quanto al lavoratore **Furnari Silvio**, è stato evidenziato che fu esposto all'amianto dal 1952 al 1985; che i sintomi di malattia si fecero sentire nel dicembre 2003 e che il prevenuto morì il 3.6.2005. È stato sottolineato che la morte fu certamente provocata da mesotelioma maligno pleurico. Anche relativamente al Furnari, tolti gli anni di latenza, si deve per forza addivenire a riconoscere la colpevolezza di tutti gli imputati che si succedettero dal 1968 al 1985 nella titolarità della posizione di garanzia, atteso che anche nel caso del Furnari fu fatale la continuità nell'esposizione all'amianto senza protezioni adeguate, in sede lavorativa, non essendo emersi fattori di

diversa natura nell'insorgenza dell'affezione. Va quindi affermata la colpevolezza dei quattro imputati.

Quanto al dipendente **Torasso Franco**, viene indicato come esposto dal 1954, fino al 1991 ; la malattia si fece sentire nel luglio 2001, e lo portò a morte il 6.8.2003. la causa della morte è certamente il mesotelioma maligno bifasico della pleura sinistra e non sono emerse alternative esposizioni extralavorative.

Al netto del periodo della latenza convenzionale tutti e quattro gli imputati debbono essere ritenuti responsabili dell'esposizione massiccia agli agenti nocivi del lavoratore.

Sul punto vale la pena di ribadire che le valutazioni operate non sono né frutto di massificazioni, né frutto di non corretta gestione delle regole che attengono al nesso causale. Deve essere precisato che dall'indagine medica condotta dai periti emerge in modo certo che la causa esclusiva della malattia è da ricondurre al mesotelioma pleurico che ha trovata la sua genesi nell'esposizione prolungata alle polveri di amianto, non essendo emersa alcuna alternativa fonte oncogena, con ciò dovendosi escludere la coesistenza di un'alternativa ipotesi eziologica. A ciò va aggiunto che la legge di copertura, ormai definitivamente condivisa, impone di ritenere l'assenza di una dose soglia priva di rischio, il ruolo di concause che assumono le esposizioni aggiuntive alle prime, a prescindere dal momento in cui la patologia è insorta, in quanto in grado di abbreviare la latenza. Sul punto può dirsi assolutamente superata nella comunità scientifica il concetto di trigger dose, basata su osservazioni di Selikoff e collaboratori richiamata dai consulenti della difesa, osservazioni su cui nel dibattito giurisprudenziale sono state nutrite ampie riserve, essendo state considerate dotate di maggiore credibilità scientifica le tesi che accreditano la rilevanza delle esposizioni recenti nel senso che la dose successiva a quella di innesco comporta un più rapido tasso di sviluppo della malattia in misura proporzionale all'entità dell'esposizione stessa (v. sul punto Cass. 22379 /2015 già citata). Tesi ampiamente caldeggiata dai periti da ultimo investiti.

Pertanto poiché i lavoratori in questione giunsero alla fine della loro vita dopo diversi anni dall'interruzione dell'attività lavorativa (Savino cessò di essere esposto nel 1983 e morì nel 2006, Furnari cessò di essere esposto nel 1985 e morì nel 2005, per Torasso l'esposizione finì nel 1991 e la morte lo colse nel 2003), si deve concludere che per tutto il corso della loro attività, il legame causale viene accertato con riferimento a criteri di elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione di altri decorsi causali, in grado di spiegare il fatto. Non può essere trascurato che i dati su cui le conclusioni peritali si sono ancorati sono dati legati inevitabilmente agli studi epidemiologici, poiché ciò che vale per il caso generale deve valere per il singolo caso, salvo che ricorrano



elementi interferenti in senso distorsivo, che nel caso di specie non sono stati dedotti. Alla luce di tali parametri, confortati dalla solidità della legge scientifica di copertura rassegnata dai periti nominati, non può non concludersi nel senso che se gli imputati avessero adottato, ognuno nel periodo di loro competenza, le misure adeguate di prevenzione, avrebbero ridotto il rischio e quindi accresciuto il periodo di latenza, così ritardando l'esito letale, dovendosi ricordare che se contano di più le prime esposizioni, ciò non vuol dire che non contino le successive (v. dichiaraz. dott. Consonni in sede di esame).

4. - (la natura del reato in contestazione; gli effetti del decorso del tempo; le sanzioni)-.

Deve essere ricordato che a tutti gli imputati è stato contestato il reato di cui all'art. 589 u.c. cp, relativo alla morte di più persone. L'ipotesi dell'omicidio colposo plurimo in concorso formale non integra un'aggravante del reato di cui all'art. 589 cp e non ha di per sé alcuna autonomia ai fini prescrizionali, atteso che per il computo del termine di prescrizione occorre considerare le singole fattispecie di omicidio colposo oggetto di contestazione, la cui data di commissione, malgrado l'unicità dell'azione, potrebbe essersi verificata in tempi diversi. Diversamente opinando, è stato detto dalla Corte di legittimità (Cass. Sez. IV, n. 23944/2013), *"la più severa disciplina dettata dal sesto comma dell'art. 589 cp, risulterebbe applicabile anche al reato di omicidio colposo non aggravato di cui al primo comma dell'art. 589 cp, proprio nella sola ipotesi in cui il legislatore ha inteso mitigare il trattamento sanzionatorio, in applicazione dei principi che disciplinano il concorso formale di reati. E si realizzerebbe pure una ingiustificata disparità di trattamento, tra il soggetto chiamato a rispondere di omicidio non aggravato, che abbia contestualmente provocato la morte di più persone (...) per il quale opererebbe il raddoppio dei termini (n.d.r. stabilito dalla L. 4.12.2005, n. 251), rispetto ad un soggetto che si rende responsabile di più omicidi colposi non aggravati, ma in tempi diversi, per il quale non scatterebbe l'allungamento del termini prescrizionale, pure a fronte della più grave violazione dei beni giuridicamente protetti, determinata dalla reiterazione delle condotte delittuose."*

Deve pertanto opinarsi nel senso che l'ipotesi prevista dall'art. 589 u.c. cp configura un'ipotesi di concorso formale con unificazione solo ai fini della pena, che fa permanere integra la pluralità di reati con la conseguente autonomia del computo della prescrizione per ciascuno dei reati unificati.

La morte di Furnari e di Torasso è intervenuta sotto il vigore della precedente normativa in tema di prescrizione, normativa in base alla quale si applicava il criterio di computo del termine della prescrizione previsto dal combinato disposto dell'art. 69 c. 3 cp e 157 c. 3 cp; il decesso di Savino è occorso invece sotto la vigenza della legge L. 251/2005, secondo cui i termini di prescrizione sono stati raddoppiati per il reato di

omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il che la prescrizione matura dieci anni dopo l'evento, cui si aggiungono due anni e sei mesi in caso di interruzione del suo corso.

Ne consegue che il reato in danno a Savino non è estinto per decorso del tempo, non essendo spirato il termine di dodici anni e mezzo dal 23.5.2006 (spirerà il 23.11.2018).

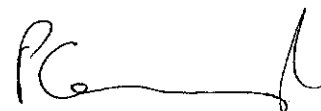
Per contro i fatti occorsi a Furnari e Torasso si prescrivono in quindici anni, sotto la vigenza della precedente previsione normativa, in caso di attenuanti valutate solo con giudizio di equivalenza alle aggravanti contestate, laddove a fronte di un più favorevole giudizio di bilanciamento, il termine di prescrizione matura in soli anni sette e mesi sei, termine ampiamente decorso.

Non vi è ragione per non valutare con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche già concesse agli imputati, considerato il non esteso periodo in cui si sono succeduti nella posizione di garanzia, valutate favorevolmente la condizione di persone per lo più incensurate ed il fatto che le famiglie dei deceduti siano state risarcite e non trascurata la sottovalutazione operata dal nostro Stato della pericolosità dell'amianto che indusse a bandirne l'uso con imperdonabile ritardo. Pertanto vanno ritenuti estinti per prescrizione i reati in danno del Torasso e di Furnari.

Per quanto riguarda il fatto residuo, in danno a Savino Giuseppe, si ritiene che pena equa sia quella di mesi sei di reclusione a ciascuno dei quattro imputati (PB mesi nove di reclusione, diminuita ex art. 62 bis cp a mesi sei di reclusione).

La sentenza appellata deve essere confermata nel resto, estendendo le condanne contenute nelle statuizioni civili anche nei confronti del [REDACTED], per le morti di Torasso e Furnari e nei confronti del [REDACTED], per quanto riguarda il decesso del Furnari.

Gli imputati ed il responsabile civile vanno condannati in solido tra loro a rifondere alle parti civili FLAEI Cisl, FILCEM Cgil le spese di continuata assistenza e rappresentanza nei giudizi avanti la III sezione corte d'Appello, avanti la corte di Cassazione ed avanti questa sezione) liquidate in euro 9600,00 oltre 1000 euro di spese (di cui euro 4000 per il processo in Cassazione ed euro 2300 per ciascuno dei due processi di secondo grado), CPA ed Iva per ciascuna delle due parti, considerata l'impegno richiesto e la difficoltà dei processi. Vanno poi ancora condannati imputati e responsabile civile a rifondere alla Parte civile INAIL le spese di continuata assistenza e rappresentanza nel presente giudizio che liquida in euro 4000,00.



P. Q. M.

Visti gli artt. 593 e segg.ti - 605 e 627 c.p.p.,

giudicando in sede di rinvio e per quanto devoluto con sentenza 27.02.2014 della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza appellata, assolve [REDACTED] del reato di omicidio colposo in danno di Regis Dante; conferma l'assoluzione di [REDACTED] in relazione a detto reato;

ritenute le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante per [REDACTED] in riferimento ai reati di omicidio colposo in danno di Torasso Franco e Furnari Silvio dichiara non doversi procedere in quanto i reati sono estinti per intervenuta prescrizione;

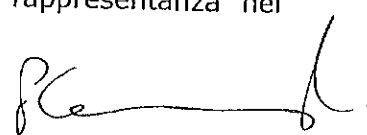
concesse a NEGRONI Alberto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante in riferimento agli omicidi in danno di Torasso Franco e Furnari Silvio dichiara non doversi procedere in quanto i reati sono estinti per intervenuta prescrizione;

ritenute per [REDACTED] le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante in riferimento agli omicidi in danno di Torasso Franco e Furnari Silvio dichiara non doversi procedere in quanto i reati sono estinti per intervenuta prescrizione;

conferma la condanna di [REDACTED] in relazione alla morte di Savino Giuseppe Dante e, ritenute per tutti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ridetermina la pena in mesi 6 di reclusione ciascuno; conferma l'assoluzione di [REDACTED] in relazione a detto reato;

conferma nel resto l'appellata sentenza estendendo le condanne contenute nelle statuizioni civili anche nei confronti di [REDACTED] per le morti di Torasso Franco e Furnari Silvio e nei confronti di [REDACTED] per quanto riguarda il decesso di Furnari Silvio;

condanna gli imputati ed il responsabile civile, in solido fra di loro, a rifondere alle PP.CC. FLAET-CISL e FILCEM-CGL le spese di continuata assistenza e rappresentanza nei giudizi (avanti la sezione III C.A., avanti la Cassazione ed avanti questa Sezione) liquidate in € 9.600, oltre € 1.000 di spese, C.P.A. ed IVA ciascuna; li condanna altresì a rifondere alla P.C. INAIL le spese di continuata assistenza e rappresentanza nel presente giudizio liquidate in € 4.000;



visto l'art. 544, comma III, c.p.p.,
indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, addì 5 Novembre 2015.

Il Presidente *et.*

P. Caprioglio

Depositato in Cancelleria

oggi 2/12/2015

Il Cancelliere

dell'esp. *Lucio P. P.*